

CIRCOLI PRIVATI

Il circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura, in quanto l'articolo 18 della Costituzione stabilisce che "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".

In tale contesto si inserisce la normativa (Decreto del Presidente della Repubblica 04 Aprile 2001, nr. 235) che stabilisce che, per costituire un circolo, è sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

- a) uno statuto liberamente predisposto;
- b) un fine sociale lecito;
- c) l'ambito di intervento (culturale, sociale, di aiuto, ecc.);
- d) le cariche sociali;
- e) le modalità di accesso alla qualità di socio;
- f) le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale.

Non è necessaria:

- a) la presenza del notaio;
- b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell'atto costitutivo;
- c) la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Un circolo deve avere una struttura organizzativa ed amministrativa e deve autoregolarsi a mezzo di essa. Deve perciò avvenire, all'atto della costituzione, la nomina di un primo consiglio direttivo provvisorio.

L'organigramma è composto da: Presidente, che è il legale rappresentante del circolo; Consiglio, che elegge il presidente ed applica il programma; Assemblea, che è costituita da tutti i soci del circolo.

I circoli privati godono di agevolazioni fiscali, amministrative e contabili.

Il circolo può essere riconosciuto da un ente o da un'organizzazione nazionale accreditata dal Ministero dell'Interno (cosiddetto "affiliato", articolo 2 del d.p.r. 235/2001; - affiliazione ad esempio ad ARCI, ACLI, ecc... -) oppure essere autonomo (art. 3 d.p.r. 235/2001).

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere l'attività sociale.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande invece deve essere autorizzata e deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circolo facente parte della stessa organizzazione nazionale e locale (gli articoli 2 e 3 d.p.r. 235/01 consentono che la somministrazione possa essere effettuata anche ai soci di altri circoli, a patto che siano affiliati alla stessa organizzazione locale e nazionale così come previsto dall'articolo 148, comma 3, del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi - come modificato dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344).

I circoli riconosciuti da un ente od organizzazione nazionale accreditata dal Ministero dell'Interno per avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande depositano presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio una SCIA, cioè una Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del presidente del circolo.

I circoli cosiddetti "autonomi", invece, devono chiedere l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande al Comune competente per territorio.

Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso. Il nominativo di tali rappresentanti deve figurare nella scia/ autorizzazione.

L'attività di somministrazione può essere affidata a terzi (questi devono essere iscritti al Registro Esercenti Commercio).

Il presidente del circolo nella SCIA deve dichiarare:

- 1) l'ente o l'organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- 2) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- 3) che il locale è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e sorvegliabilità

Deve, infine, allegare copia dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo.

Per i circoli affiliati, tale affiliazione deve essere mantenuta durante tutta la gestione, poichè la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci.

Il d.l. n. 5 del 9/2/2012, convertito dalla legge n. 35 del 4/4/2012 ha abrogato il secondo comma dell'art. 86 del tulp, che recitava: *"la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci"*.

Tale abrogazione ha comportato, quindi, l'annullamento della licenza di polizia, ed anche i conseguenti controlli dell'autorità di pubblica sicurezza.

E' stato necessario pertanto un intervento legislativo urgente: l'art. 2 bis del d.l. 79 del 20/6/2012 convertito dalla legge n. 131 del 7/8/2012, ha previsto per i circoli privati la necessità di una comunicazione al Questore dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ha previsto il potere di accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, analogo a quello che gli stessi hanno nei confronti dei pubblici esercizi.

In base ad una recente circolare della Prefettura di Modena, la comunicazione al Questore deve essere fatta dal Suap che riceve la scia/riciesta di autorizzazione.

SORVEGLIABILITA' (D.M. 564/1992)

I locali dei circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

Tutti i circoli privati all'esterno della struttura non possono installare insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Il possesso dei criteri di sorvegliabilità deve essere dichiarato al momento della presentazione della scia/domanda di autorizzazione: se da un controllo successivo si evince la perdita di tali requisiti, il Sindaco può disporre la chiusura del locale.

SPETTACOLI

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa.

Nel momento in cui vengano previste le modalità previste dall'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS ed in particolare:

- a) accesso e partecipazione agli spettacoli anche di non soci;
- b) accesso e partecipazione agli spettacoli anche di semplici invitati;
- c) circostanze che escludano comunque il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Lo svolgimento dell'attività di spettacolo e trattenimento è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 68/69 TULPS, che comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali ex art. 80 TULPS se il locale ha capienza superiore a 100 persone.

- Nel caso di piccoli trattenimenti (musica riprodotta, karaoke...) è richiesta l'autorizzazione prevista dall'art. 69 TULPS.
- Nel caso di spettacoli più complessi, ove vi sia ad esempio il ballo, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 68 TULPS.

Ai clienti non soci che sono ammessi alla visione dello spettacolo, non è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

La Corte di Cassazione ha enucleato parametri concreti sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili al regime autorizzatorio contemplato dall'art. 68/69 T.U.L.P.S. i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinata alla generalità dei cittadini;
- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evince l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;
- elevato numero di persone che accedono al circolo.

Per quanto attiene alla pubblicità degli spettacoli mediante messaggi o strumenti diretti ad un pubblico indiscriminato è intervenuto l'art. 31 della legge 383/2000, che ha previsto che i circoli che abbiano i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale **possano fare questo tipo di pubblicità purché inseriscano la frase "pubblicità riservata ai soci del circolo"**.

Come sopra illustrato, i casi in cui l'attività di spettacolo può ritenersi "privata" sono inesistenti, perciò il regime al quale anche i circoli devono sottomettersi è quello degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

LOCALI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il listino prezzi ed i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;

- violazione art. 180, c. 1, del r.d. n. 635/40 regolamento d'esecuzione TULPS e art. 221 bis, c. 2, del r.d. 773/31 TULPS, sanzione 308,00 proventi e ricorso al Sindaco);

b) il cartello recante il divieto di fumo deve essere esposto;

c) chi somministra e manipola gli alimenti e le bevande deve essere provvisto di attestati di formazione sanitaria.

La legge della Regione Emilia Romagna n.11 del 24/06/2003 disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Per quanto è di nostro interesse, la legge non prevede l'obbligo di possedere alcun attestato di formazione sanitaria per le attività classificate a rischio igienico nullo (livello 0), cioè camerieri, lavapiatti, trasportatori, magazzinieri ecc... Prevede invece l'obbligo di possedere l'attestato di formazione valido per anni 4 per le attività considerate a medio rischio igienico (livello 1) cioè baristi, fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi, addetti alla vendita di alimenti sfusi (esclusi ortofrutticoli), personale addetto alla somministrazione /porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio assistenziali. Infine è obbligatorio possedere l'attestato di formazione valido per anni 3 per le attività classificate ad alto rischio igienico (livello 2) cioè cuochi, pasticceri, gelatai (produzione) addetti alle gastronomie (produzione e vendita), addetti alla produzione di pasta fresca, latte e formaggi, addetti alla macellazione, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi, salumieri addetti alla produzione di ovo prodotti.

- L'addetto privo dell'attestato di formazione sanitaria (perché mai conseguito) è sanzionato ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 11/03 e Delibera di Giunta Regionale nr. 342/04 (Euro 100,00 proventi e ricorso alla Asl). È prevista analoga sanzione per il responsabile che utilizzi addetti privi di attestato. Si precisa che tutti i soggetti citati hanno 30 giorni per adempiere all'obbligo di dotarsi dell'attestato dal momento dell'avvenuta assunzione.

d) i locali devono essere in possesso di notifica sanitaria.

Dal 24 novembre 2007 è stata abrogata l'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della Legge 283 del 1962 in ambito alimentare, sostituita dalla "registrazione" prevista dal regolamento CE 852/04.

Il regolamento CE prevede la registrazione presso le autorità competenti (Asl) di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti. La registrazione non implica l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo competente. I responsabili di suddette attività sono quindi tenuti solamente a notificare all'azienda Asl competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo.

BEVANDE ALCOLICHE

Il D.L. 3 agosto 2007 n.117, come modificato dall'art. 54 della l. n. 120 del 29/7/2010, prevede alcuni obblighi specifici per i titolari e i gestori di locali di somministrazione, compresi quelli interni ai circoli privati. **Per costoro è obbligatorio:**

1. interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3 della notte e non possono riprenderla nelle tre ore successive;

Per i gestori che proseguano l'attività oltre le ore 24:

2. attrezzare il locale in modo che all'uscita sia possibile effettuare in maniera volontaria, da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
3. esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolica e la stima delle quantità di bevande alcoliche che, una volta ingerite, determinino il superamento del tasso alcolemico legale per la guida.

- La violazione alla prima previsione è sanzionata con 6.666,67 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto); qualora siano contestate, nel corso di un biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione del titolo abilitativo per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo valutazione dell'Autorità competente.
- La violazione alle altre due disposizioni è sanzionata con 400 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto).

La legge n. 125 del 30 marzo 2001, come recentemente modificata, prevede il divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche al minore di anni 18 ma maggiore di anni 16, mentre somministrare o vendere bevande alcoliche ad un minore di anni 16 è reato previsto dall'articolo 689 del C.P.

- La somministrazione di bevande alcoliche al minore di anni 18, ma maggiore di anni 16, prevede una sanzione pari a 333,33 euro (proventi Stato ricorso Prefetto).

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere l'attività sociale.

MODALITA OPERATIVE DI CONTROLLO

1. **Verifica dei criteri di sorvegliabilità:** locali ove avviene la somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso dalla pubblica via e non vi devono essere all'esterno del circolo targhe o locandine che pubblicizzino l'attività di somministrazione.
 - Assenza dei requisiti di sorvegliabilità: violazione ai sensi dell'art. 4 c. 2 del d.p.r. 235/01 e articolo 10 legge 287/91, modificato dall'articolo 64 del decreto legislativo 59/2010: euro 5.000 (importi e ricorso al Sindaco) e rapporto al Sindaco/Dirigente del Comune competente per territorio.
2. **Identificazione del gestore l'attività** di somministrazione di alimenti e bevande; verificare se sia la stessa persona il cui nominativo è riportato sulla scia/autorizzazione ed accertare l'eventuale presenza di altri rappresentanti:

- Persona non autorizzata: violazione ai sensi degli articoli 3 e 10 l. 287/91, (in relazione all'art. 4 del d.p.r. 235/01), modificato dall'art. 64 del d.lgs. 59/2010: euro 5.000 (proventi e ricorso al Sindaco).

3. **Identificazione di coloro che manipolano** alimenti e bevande: verificare il possesso dell'attestato di formazione sanitaria.

- Assenza dell'attestato di formazione sanitaria: rapporto all'Asl competente per territorio.

4. **Verifica delle esposizioni obbligatorie:** tabella prezzi, titoli autorizzativi e cartello recante il divieto di fumo.

- Autorizzazioni/ prezzi non esposti: violazione ai sensi dell'art. 180, c. 1, del r.d. n. 635/40 e art. 221 bis, c. 2, TULPS: euro 308 (proventi e ricorso al Sindaco);
- Assenza del cartello recante il divieto di fumo: sanzione art. 51 c.1 e 5 L. 3/2003 e art. 2 e 7 c.2 l.584/75: euro 440 (proventi e ricorso Sindaco).

5. **Identificazione dei clienti:** verificare il possesso della tessera di socio, e le modalità di ottenimento della stessa (assumere a sommarie informazioni ai sensi della legge 689/1981):

- Somministrazione di alimenti e bevande a persone non socie: sanzione ai sensi degli articoli 3 e 10 della l. 287/91, modificata dall'art. 64 del d.lgs. 59/2010: euro 5000 (proventi e ricorso Sindaco).

6. **Verificare se è in atto uno spettacolo:** accertare se vi assistono solo i soci o se è aperto ad un pubblico indistinto. In questo caso verificare il possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69 TULPS.

- Spettacolo aperto a non soci, privo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69 TULPS: violazione ai sensi dell'art. 666 c.p.: (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549, Pagamento in misura ridotta non ammesso).

7. Verifica della **capienza del locale.** Se il locale ove avviene lo spettacolo ha capienza superiore a 100 persone, è necessaria l'autorizzazione ex art. 80 TULPS.

- Locale senza autorizzazione ex art. 80 TULPS: art. 681 c.p. **reato.**

8. Accertare se è somministrato **alcool ai minori di anni 16**, persone manifestamente ubriache, o infermi di mente: art. 689 c.p. **reato.**

9. Accertare se è somministrato **alcool a minori di anni 18 ma maggiori di anni 16:** violazione ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2, l. n. 215 (modificato dal Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 158/2012): E. 333, 33 (proventi e ricorso Stato).